

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

“Comunità Maranà-tha”

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 - E' costituita, ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266, con sede in San Giorgio di Piano (BO), via Cinquanta n. 7, l'Associazione di volontariato denominata "**COMUNITÀ MARANÀ-THA**".

L'Associazione pertanto chiede di beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 della suddetta legge.

Potranno essere istituite, in Italia o all'estero, sedi secondarie, filiali, sezioni e quant'altro occorra per il conseguimento degli scopi dell'associazione.

La durata dell'associazione è illimitata e non ha scopi di lucro.

I contenuti e la struttura dell'Associazione si ispirano a principi democratici.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

Art. 2 - L'associazione, in base ai principi di solidarietà umana, opera nell'ambito socio-assistenziale e delle attività educative.

In particolare scopo dell'Associazione, è quello di realizzare la promozione umana in tutti i suoi aspetti, pedagogici e lavorativi di alcune delle più deboli categorie di persone quali i minori, gli anziani, le donne con figli in situazioni di difficoltà ed i portatori di handicap.

Attraverso l'accoglienza offerta dalle famiglie della comunità alle persone in difficoltà (in particolare ai minori e donne sole con figli), si propone uno stile di vita imperniato sulla condivisione e sulla solidarietà in senso globale.

Dalla riflessione sul servizio e l'esperienza quotidiana vengono elaborati modi di relazione tra persone volti a fare emergere le potenzialità di ognuno e renderle operative. Questo, in via generale, è valido anche nel rapporto con i servizi pubblici preposti all'area dei servizi sociali e alla persona.

In specifico, nei rapporti con persone in difficoltà, l'obiettivo è quello di instaurare una collaborazione con il servizio pubblico per individuare le cause del disagio sociale per potere così intervenire con progetti promozionali e educativi e non solo "riparatori".

L'Associazione promuove, pertanto, una cultura della solidarietà e del servizio che parta dalla famiglia e abbia al centro la famiglia, evitando la frammentazione delle problematiche e la segmentazione del disagio. Per avere uno sguardo il più ampio possibile sulla realtà sociale e sui casi concreti, e intervenire, così, nello specifico e nel particolare senza trascurare il contesto generale in cui nasce e si sviluppa un problema sociale.

Per fare questo l'Associazione adotterà tutti i mezzi che riterrà necessari, entrando in un rapporto sinergico con tutte le realtà del territorio, sempre nei limiti previsti di legge e secondo quanto regolato dal presente statuto.

Art. 3 - Per il conseguimento degli scopi anzidetti potrà svolgere attività, sia tramite un rapporto con gli utenti e le loro famiglie, sia stipulando accordi, contratti e/o convenzioni con gruppi, associazioni di volontariato e non, imprese private e Amministrazioni Pubbliche, (compresi organismi di emanazione delle stesse), al fine di sostenere dal punto di vista socio-assistenziale ed educativo le svantaggiate categorie attraverso l'orientamento, l'avviamento e la formazione professionale da realizzarsi nei settori delle attività produttive, agricole, artigianali e di servizio volte all'inserimento lavorativo.

TITOLO III SOCI

Art. 4 – Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

Il numero dei soci è illimitato ed hanno tutti gli stessi diritti e doveri.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi di attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Art.6 - I soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività, indipendentemente dalla data di richiesta o di ammissione a socio e valido fino alla fine dell'anno solare in corso.

Tale quota sarà determinata annualmente per l'anno successivo dal Consiglio Direttivo entro i termini ed i tempi stabiliti da delibera del Consiglio stesso.

Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

I soci potranno partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, prenderanno visione di tutti gli atti deliberativi e della documentazione relativa alla gestione dell'associazione (con possibilità di ottenerne copie), parteciperanno alle assemblee con diritto di voto, accederanno alle cariche associative.

Le attività svolte dai soci sono del tutto gratuite, ad esclusione dei rimborsi delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione, debitamente documentate. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

TITOLO IV RECESSO – ESCLUSIONE – DECESSO

Art. 7 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o decesso.

Art. 8- Recesso - Ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Esclusione - Sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale: la decadenza avviene trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, dell'Associazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.

Art. 9 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, consentendo la facoltà di replica al socio stesso ricorrendo all'Assemblea dei Soci. I soci receduti ed esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO V FONDO COMUNE

Art. 10 – Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi e liberalità che pervenissero all'associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali (sia dallo Stato che da enti e da istituzioni pubbliche, da convenzioni), da eventuali avanzi di gestione (previa delibera di accettazione dell'Assemblea dei Soci che determina modalità e tempi del loro utilizzo per i fini istituzionali), da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità, previa delibera di accettazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti esclusivamente in conformità alle finalità previste nello statuto sociale.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni mobili ed immobili acquistati con gli introiti di cui sopra; beni di proprietà degli aderenti o di terzi dati in comodato all'Associazione.

Il fondo comune non è mai ripartibile, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 11 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio che deve essere approvato dalla Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 - Sono organi dell'Associazione;

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEE

Art. 13 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante raccomandata a mano da recapitare non meno di otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Art. 14 - L'Assemblea ordinaria oltre ad indirizzare l'attività dell'associazione:

- a) approva il bilancio consuntivo
- b) procede alla nomina delle cariche sociali
- c) ratifica l'entità delle quote sociali annuali stabilite dal Consiglio Direttivo
- d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- e) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 15 - In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni.

E' ammessa una delega per ogni socio.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 16 - L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori e la devoluzione del patrimonio.

In caso di assemblea straordinaria per variazione dello statuto sociale occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione, nomina dei liquidatori e devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 17 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice presidente o dalla persona designata dalla assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 21 membri scelti fra gli associati.

I componenti del Consiglio restano in carica fino a 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente e potrà eleggere il Segretario ed il Cassiere .

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono del tutto gratuite, ad esclusione dei rimborsi delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione, debitamente documentate.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei membri, con arrotondamento all'unità superiore.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata a mano da recapitare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio consuntivo;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alla attività sociale
- e) stabilire la quota associativa annuale sottoponendola alla ratifica dell'Assemblea dei soci
- f) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita della Associazione.
- h) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione

Art. 19 – Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro associato (il primo dei non eletti), che resterà in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che provvederà a riconfermarlo e sostituirlo.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto, pertanto il Presidente dovrà convocare l'Assemblea dei Soci perché provveda alla rielezione completa del Consiglio stesso.

PRESIDENTE

Art. 20 - Il Presidente che viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. La prima nomina è indicata nell'atto costitutivo.

Egli presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorchè, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza, e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare egli vigila sulla struttura e sui servizi dell'associazione, determina i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità ed individuazione delle opportunità ed esigenze dell'associazione e degli associati.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

TITOLO VII IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 21 – Il Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, si compone di tre membri effettivi e due supplenti. E' ammesso che la nomina, fatta dall'Assemblea dei Soci, sia rivolta a persone non aderenti all'Associazione, a garanzia di professionalità ed imparzialità.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'andamento della gestione allo scopo di verificarne l'aderenza alle norme statutarie ed alle vigenti disposizioni legislative, nonché la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei conti e delle scritture contabili.

Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente ed alla fine di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale sul libro dei verbali dei Revisori, nel quale dovranno annotarsi i risultati del controllo.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate in corso d'anno.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Nel caso venga a mancare, per qualsiasi motivo, il membro effettivo subentrerà il supplente più anziano di età. Nel caso venga a mancare il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dopo aver nominato il membro effettivo mancante come sopra, assumerà tale carica il membro più anziano d'età.

Il Collegio dei Revisori dei Conti convoca il Consiglio Direttivo su questioni di sua competenza.

TITOLO VIII SCIoglimento

Art. 22 - In caso di scioglimento della Associazione, l'assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione. Nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci determinandone i poteri.

Il patrimonio dell'associazione verrà devoluto ad altra associazione di volontariato, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO IX CLAUSOLA ARBITRALE E NORME FINALI

Art. 23 – Ogni eventuale controversia comunque relativa ai presenti patti sociali (comprese quelle inerenti la loro interpretazione, esecuzione e validità) che non fosse possibile comporre direttamente fra le parti in via di bonaria definizione, sarà sottoposta ad un Collegio di tre arbitri, purchè riguardino cause attinenti al rapporto sociale non riservate per legge alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria.

Ciascuna parte designerà un arbitro ed i due arbitri così nominati designeranno congiuntamente il terzo.

A questi effetti la parte che desidera sottoporre la controversia ad arbitrato ne informerà l'altra con una comunicazione contenente anche il nome dell'arbitro designato.

Nel caso che l'altra parte non proceda alla designazione del suo arbitro entro i 15 (quindici) giorni successivi o nel caso che gli arbitri non procedano a designare il terzo arbitro entro 15 (quindici) giorni

dalla designazione del secondo di essi, le designazioni saranno effettuate dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società ad istanza della parte più diligente.

La stessa procedura sarà applicata nel caso in cui uno degli arbitri rassegni il suo mandato o comunque non possa continuare nel suo ufficio.

Gli arbitri, quali amichevoli compositori e mandatari a transigere decideranno secondo equità e senza formalità di procedura, salvo beninteso il rispetto del contraddittorio e la relativa decisione, anche se resa e sottoscritta a maggioranza, costituirà stipulazione vincolante e definitiva delle parti secondo le regole dell'arbitrato libero.

Il Collegio arbitrale, che determinerà anche i costi dell'arbitrato e la relativa attribuzione, comunicherà la sua decisione alle parti entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il Collegio medesimo sarà completato, salvo proroga richiesta da entrambe le parti o disposta dal Collegio stesso per un periodo non superiore a giorni 30 (trenta).

Fermo resta l'impegno delle parti a dare immediata e spontanea esecuzione alla decisione arbitrale.

Art. 24 – Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Bologna, 28 settembre 2004